



F.I.G.C. Delegazione Provinciale di Ferrara

Procedura e modalità reclami e ricorsi (aggiornato al 01.12.2016)

Lo schema sotto riportato è stato redatto in modo sintetico per le Società, le quali sono invitate, prima di proporre agli organi disciplinari un reclamo, ad un attento esame del Codice di Giustizia Sportiva

Reclamo al Giudice Sportivo Territoriale (artt. 29 e 46 C.G.S.)

I Giudici Sportivi giudicano in prima istanza:

1. in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'art. 35 del C.G.S.;
2. sulla regolarità dello svolgimento delle gare (con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco);
3. sulla regolarità del campo di giuoco;
4. sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.G.S.

Il procedimento di cui ai punti 1. e 2. è instaurato:

- d'ufficio, sulla base degli atti ufficiali;
- su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa (art. 46, punto 1, C.G.S.). Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente (art. 38, comma 7 C.G.S.). L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo che viene inviata al Giudice Sportivo.

Il procedimento di cui al punto 3. è instaurato:

- su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all'arbitro dalla società prima dell'inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara, formulata dal capitano della squadra interessata all'arbitro alla presenza anche del capitano della squadra avversaria. L'arbitro provvederà ad annotare la riserva sul cartoncino della gara. Il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente (art. 38, comma 7 C.G.S.). L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo che viene inviata al Giudice Sportivo.

Il procedimento di cui al punto 4. è instaurato:

- d'ufficio, sulla base degli atti ufficiali;
su reclamo, che deve essere presentato nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente (art. 38, comma 7 C.G.S.). L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo che viene inviata al Giudice Sportivo.

SI RICORDA CHE:

I reclami devono essere firmati dai legali rappresentanti delle Società e corredati dalla relativa tassa di reclamo. Di fronte al Giudice Sportivo non si può essere ascoltati personalmente né prendere visione od estrarre copia dei documenti ufficiali di gara. Ciò sarà possibile solo nel successivo grado di giudizio.

E' inammissibile il reclamo redatto senza motivazione od in forma generica: l'atto con il quale si reclama deve contenere i motivi specifici di doglianza. Tutti i termini previsti dal Codice di giustizia sportiva sono perentori (art. 38, punto 6 C.G.S.) ed ogni inosservanza al riguardo costituisce motivo di inammissibilità dell'impugnazione, precludendone l'esame.

Infine, si ricorda che nelle ultime giornate dei Campionati, per le gare di Play Off e Play Out e per le gare delle Fasi Finali dei Campionati viene sempre deliberata (dal Presidente Federale) l'abbreviazione dei termini relativi alle procedure per i ricorsi.

Si rimanda pertanto ad una attenta lettura dei Comunicati Ufficiali emessi dal Comitato Regionale

Avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale si può proporre ricorso alla Commissione Disciplinare Territoriale.

Procedura del Reclamo alla Commissione Disciplinare

Lo schema sotto riportato è stato redatto in modo sintetico per le Società, le quali sono invitate, prima di proporre un reclamo, ad un attento esame del Codice di Giustizia Sportiva

Reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale avverso le decisioni del Giudice Sportivo (in seconda istanza): artt. 30 e 46 C.G.S.

TASSE PER I RECLAMI INNANZI ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

PRESENTATI DALLE SOCIETÀ:

- per le Società appartenenti alla L.N.D. Euro 130,00
- per le Società appartenenti al S.G.S. Euro 62,00

PRESENTATI DIRETTAMENTE ED IN PROPRIO DAI TESSERATI:

- appartenenti alla L.N.D. Euro 65,00
- appartenenti al S.G.S. Euro 31,00

CHI PUO' RECLAMARE ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Sono legittimate a presentare reclamo avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale le società per le sanzioni che colpiscono la stessa società o i suoi tesserati; sono altresì legittimati i singoli tesserati in proprio, anche in assenza del reclamo della società di appartenenza, quando sono interessati dal provvedimento direttamente, in prima persona.

COME RECLAMARE ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Il procedimento è instaurato mediante spedizione del reclamo scritto entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. Il reclamo va indirizzato alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale, in plico raccomandato o equipollente; è ammesso via telefax o posta elettronica solo a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il reclamo deve essere corredato dalla relativa tassa eventualmente mediante autorizzazione all'addebito in conto.

Per permettere una miglior tempestività, è sempre consigliabile anticipare il reclamo via fax o posta elettronica, salvo spedire tempestivamente l'originale con gli eventuali allegati.

Il reclamo è inammissibile se redatto senza motivazione od in forma generica: l'atto con il quale si reclama deve contenere i motivi specifici di doglianza.

Reclamo delle società:

- Va scritto su carta intestata della società o su carta semplice munita del timbro della società, firmato dal legale rappresentante che non sia inibito.
- Solo se il reclamo verte su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito della gara, copia firmata del reclamo stesso deve essere contemporaneamente inviata alla controparte. L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo inviato alla Commissione Disciplinare Territoriale.
- La controparte che riceve copia di un reclamo entro tre giorni dal ricevimento può inviare alla Commissione Disciplinare Territoriale e alla reclamante le eventuali controdeduzioni motivate; la attestazione della spedizione di copia alla società reclamante va allegata alle controdeduzioni spedite alla Commissione Disciplinare Territoriale.

Reclamo personale dei tesserati:

- Va scritto su carta semplice, con chiara identificazione del tesserato, e firmato dal tesserato personalmente interessato, anche se inibito o squalificato. Se minorenne, la firma deve essere assistita dalla firma dei genitori esercenti la potestà.

Inammissibilità: Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;

b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese;

c) squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara;

d) provvedimenti pecuniari non superiori a:

- € 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica;

- € 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.

SI RICORDA CHE:

E' possibile prendere visione od estrarre, a proprie spese, copia dei documenti ufficiali prima della presentazione del gravame. Per prendere visione od estrarre copia dei documenti ufficiali, la parte deve formulare espressa richiesta al Comitato o alla Delegazione competente. Anche la eventuale controparte, prima di inviare le proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla ricezione del reclamo, ha diritto di prendere visione degli atti ufficiali.

È possibile essere sentiti dalla Commissione Disciplinare Territoriale in occasione della discussione del reclamo. I reclamanti e le loro controparti devono farne chiara ed espressa richiesta all'atto dell'invio dei motivi del reclamo o delle controdeduzioni. Le parti hanno diritto di essere rappresentate e difese da una persona di fiducia in sede di discussione avanti alla Commissione Disciplinare Territoriale: a tal fine il rappresentante deve depositare alla Commissione Disciplinare Territoriale una apposita e specifica delega scritta (su carta intestata o munita del timbro della Società), firmata dal legale rappresentante (non inibito) o dal tesserato personalmente, anche se squalificato o inibito.

Un presidente inibito può firmare un reclamo contro la sua propria inibizione, ma non un atto della società: in tal caso deve essere sostituito dal vicepresidente ovvero dal dirigente all'uopo delegato all'inizio dell'anno.

Non è consentito il contraddittorio ovvero il confronto tra gli ufficiali di gara e le parti interessate.

Un reclamo, anche se solo preannunciato, è gravato della relativa tassa.

Tutti i termini previsti dal Codice di giustizia sportiva sono perentori ed ogni inosservanza al riguardo costituisce motivo di inammissibilità dell'impugnazione, precludendone l'esame.

Dal 1° luglio 2007 è stata eliminata la facoltà di ricorrere ad un terzo grado di giudizio (C.A.F.); tale prerogativa è ora esperibile soltanto dal Presidente Federale avanti alla Corte di Giustizia Federale.

Per le ultime giornate dei Campionati, per le gare di Play Off e Play Out e per le gare delle Fasi Finali dei Campionati il Presidente Federale tempestivamente delibera l'abbreviazione dei termini relativi alle procedure per i reclami; si intendono abbreviati solamente i termini per i reclami che possono modificare il risultato conseguito della gara, non quelli avverso le altre sanzioni (squalifiche, inibizioni, ammende...)

Le informazioni rese nel presente prontuario sono sommarie, e possono subire modifiche anche a stagione sportiva in corso, per intervento federale. Si rimanda pertanto ad una attenta lettura del Codice di Giustizia Sportiva e dei Comunicati Ufficiali emessi dal Comitato Regionale.

Termini di presentazione dei reclami

Giudice Sportivo:

avverso la regolarità dello svolgimento della gara 7 giorni (dalla gara), **con preannuncio** il giorno dopo la gara stessa; avverso la posizione irregolare di un giocatore 7 giorni dalla data della gara.

Commissione Disciplinare:

7 giorni dalla data del comunicato ufficiale del Giudice Sportivo.